

Legge regionale 06 febbraio 1996 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 23/07/2015

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

Art. 34

(Strutture sanitarie e ospedaliere. Interventi finanziati con ricorso a mutuo)(programma 2.1.2.)

- 1.** In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 415/1989, convertito con modificazioni nella legge 38/1990, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 3/1990, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, lire 70.000 milioni per l'anno 1997 e lire 35.000 milioni per l'anno 1998.
- 2.** Il predetto onere complessivo di lire 120.000 milioni fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
- 3.** Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 3/1990, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
- 4.** Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.